Num. 83

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	2	11
» Provincie del Regno . . . . . . »	48	2	13
» Svizzera . . . . »	56	?	16
» Roma (*franco ai confini*) . . . . . »	50		14

TORINO, Mercoledì 6 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
5 Aprile	735,90	734,22	733,84	+17,8	+21 8	+25 6	+12.8	+17.4	+19,8	+ 5,2	N.N.E.	E.N.E.	N.E.	Nug. sottili	Nug. sottili	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 5 APRILE 1864

Il N. 1725 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 21 della Legge in data 24 gennaio 1864, n. 1636;

Sulla proposta dei Nostri Ministri di Grazia e di Giustizia e dei Culti, e delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Colui che vorrà esercitare la facoltà di affrancazione in virtù della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, dovrà far notificare all'Amministrazione od alla manomorta creditrice per atto di usciere una dichiarazione scritta la quale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. il nome, il cognome, la residenza, o il domicilio o la dimora dell'affrancante;

2. L'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta contro cui vuolsi l'affrancazione promuovere;

3. Il fondo che si intende di affrancare;

4. La qualità del vincolo che vuolsi sciogliere;

5. Il titolo col quale fu il vincolo costituito, o dal quale il medesimo dipende;

6. La quantità della rendita che si offre di cedere per l'affrancazione;

7. L'avvertimento che, non facendosi alcuna risposta nel termine fissato nell'art. 2, si intenderà accettata l'offerta.

Questa dichiarazione sarà firmata dall'affrancante o da un suo mandatario.

Alla dichiarazione predetta dovrà unirsi un prospetto di liquidazione della prestazione che si intende di affrancare, e degli accessorii menzionati nella legge succitata.

Nel caso previsto dal 2.o alinea dell'articolo 6 della legge dovrà pure unirsi il quadro delle mercuriali del decennio.

Art. 2. L'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta prima della scadenza di giorni 30 dalla ricevuta notificazione dovrà far significare per atto d'usciere a colui che promuove l'affrancamento la sua accettazione o le sue osservazioni.

Questo termine sarà raddoppiato se l'ente morale non ha sede nello Stato.

Art. 3. Qualora l'offerta sia stata accettata si farà constare con atto pubblico della convenuta liquidazione e conversione dell'annua prestazione in rendita sul Debito Pubblico.

Art. 4. Nel caso che l'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta abbia fatte osservazioni e non siensi le parti poste privatamente d'accordo, a diligenza di una di esse, sarà la quistione recata per citazione avanti il Giudice di Mandamento od avanti il Tribunale di Circondario ove sono situati i beni, osservate le norme ordinarie di competenza e le forme del processo sommario.

Il Tribunale prima di pronunciare la sentenza potrà ordinare la comparizione delle parti avanti un Giudice commesso dello stesso Tribunale per tentare di stabilire d'accordo la liquidazione.

Art. 5. Ove l'Amministrazione o lo Stabilimento di manomorta non faccia notificare alcuna risposta all'affrancante nel termine indicato nell'art. 2, l'offerta si intenderà accettata.

L'affrancante dovrà far citare l'Amministrazione o manomorta creditrice a comparire avanti un Notaio del Comune nel cui territorio sono situati i beni, ed ove ha sede l'Amministrazione dell'ente morale, entro il termine non minore di 15 giorni, per stipulare l'atto di affrancamento, ed in difetto di comparizione sarà esso rogato in contumacia.

Nell'atto di citazione dovrà essere indicato il giorno e l'ora della comparizione e la casa ove è situato l'Ufficio del Notaio.

Nel caso che l'ente morale non abbia sede nello Stato questo termine non potrà essere minore di giorni 30.

Art. 6. Se i creditori aventi ipoteca sui dominii diretti ne faranno preventiva domanda, notificandola per atto d'usciere al direttario ed all'utilista, la liquidazione non potrà nè per convenzione, nè in giudizio validamente operarsi senza il loro contraddittorio.

Art. 7. Gli atti da notificarsi a termini degli articoli 1, 2 e 6 potranno dalle parti consegnarsi direttamente agli uscieri o cursori per la loro intimazione, senza bisogno che vi preceda un'ordinanza del Giudice o Tribunale od altra formalità, nelle provincie in cui esse fossero richieste dalle leggi generali di procedura.

Art. 8. In ogni Comune ove tiensi mercato ed esistono le mercuriali od assise del decennio, sarà per cura della Giunta Comunale compilato un quadro in cui sarà indicato il prezzo medio annuale di ciascuna derrata nei dieci anni precedenti a quello in corso e la media del decennio medesimo, colla doppia determinazione del prezzo e della misura secondo il sistema antico vigente nel Comune e giusta il sistema decimale ora vigente nel Regno d'Italia.

Questo quadro, munito del visto d'approvazione del Prefetto o Sottoprefetto, sarà pubblicato in ciascuno dei detti Comuni, e sarà pure tenuto continuamente depositato nell'Ufficio Comunale e ne sarà data copia agli interessati che ne facciano domanda per l'esecuzione dell'articolo 6 della legge e dell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 9. Avvenuto di consenso delle parti, od in contumacia del direttario, oppure per sentenza, l'atto di affrancamento, l'affrancante deve presentare all'Amministrazione del Debito Pubblico le cartelle al portatore o i certificati nominativi del consolidato 5 p. 0/0 del Regno d'Italia per essere tramutati o trasferiti al nome dell'ente morale direttario.

La consegna all'Amministrazione del Debito Pubblico dell'atto di affrancamento e dei titoli di consolidato 5 p. 0/0 potrà essere fatta anche a mezzo degli Uffizi di Prefettura o Sottoprefettura.

Art. 10. L'Amministrazione del Debito Pubblico procederà alle operazioni di tramutamento o di trasferimento dei titoli per lo intiero ammontare della prestazione da affrancare, o per la parte di esso che corrisponda esattamente al *minimum* o ad uno dei multipli del consolidato italiano del 5 p. 0/0.

Ogni certificato che verrà rilasciato dall'Amministrazione del Debito Pubblico sarà nominativo e conterrà l'indicazione della fatta affrancazione, come pure l'annotazione del vincolo o della ipoteca gravitante sul dominio diretto. A questo fine dovranno presentarsi i relativi certificati ipotecarii.

Quando più sieno i vincoli o le ipoteche costituite sui diretti dominii l'iscrizione della rendita sarà fatta sul registro della Cassa dei depositi e dei prestiti di cui all'articolo 14, e vi rimarrà sino a tanto che le ipoteche ed i vincoli annotati non si riducano ad un solo per effetto di cancellazione o per effetto di divisione della rendita stessa.

Art. 11. Per l'affrancamento delle annualità ascendenti a somme non esattamente contenute nei multipli del consolidato 5 p. 0/0, gli affrancanti si procureranno nel modo indicato all'articolo precedente un certificato nominativo per la parte della prestazione che pareggia il *minimum* o uno dei multipli del consolidato stesso.

Per la differenza, come per qualunque annualità che fosse inferiore al *minimum* del consolidato 5 p. 0/0, dovranno gli affrancanti versare nella Cassa dei depositi e prestiti, da cui dipende il territorio ove sono situati i beni, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia del Tesoro o di vaglia postale, la somma capitale corrispondente al valore del consolidato 5 p. 0/0, che sarà periodicamente stabilito dal Ministro delle Finanze e reso noto a mezzo della Gazzetta uffiziale del Regno.

Per ogni versamento fatto in una Cassa dei depositi e dei prestiti sarà rilasciata quietanza a favore dell'affrancante.

Art. 12. Ciascuna Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti acquisterà in prevenzione una rendita di consolidato 5 p. 0/0 per il riscatto di annualità, o di porzioni di annualità, facendola inscrivere a proprio nome colla annotazione del servizio al quale è destinata.

Esaurita che sia questa rendita, le Amministrazioni delle stesse Casse acquisteranno altra rendita e così di seguito fino a che cessi il bisogno di ulteriori acquisti per il servizio di tali affrancazioni.

Art. 13. Le Amministrazioni delle Casse dei depositi faranno di volta in volta conoscere al Ministero delle Finanze la somma spesa negli acquisti di rendita del consolidato 5 p. 0/0.

Il Ministro stesso fisserà il saggio di alienazione e farà eseguire nella Gazzetta uffiziale del Regno la pubblicazione indicata all'articolo 11.

Art. 14. Ciascuna Amministrazione delle Casse dei depositi e dei prestiti aprirà un registro d'iscrizione per notarvi le rendite da rilasciarsi agli affrancanti che hanno eseguiti i versamenti, e da questo registro saranno tratti i relativi certificati.

Ogni certificato sarà emesso al nome dell'ente morale creditore, avrà l'indicazione del titolo preciso del canone affrancato coi relativi vincoli e il semestre dal quale comincia a decorrere il godimento della rendita.

Esso certificato sarà soggetto al bollo da centesimi cinquanta, e verrà spedito verso restituzione della quietanza indicata all'articolo 11 e pagamento del diritto di bollo.

Art. 15. Gl'interessi sui certificati delle Casse dei depositi e dei prestiti saranno pagabili il 1.o gennaio e il 1.o luglio d'ogni anno nei modi stabiliti per il consolidato 5 p. 0/0 del Regno d'Italia.

I certificati stessi potranno come quelli del Debito Pubblico trasferirsi a favore d'altri enti morali, ottenuta la richiesta autorizzazione.

Potranno pure essere convertiti in titoli di rendita quando il corpo o l'ente morale possessore versi nella ragione indicata all'art. 11 il capitale relativo alla frazione di rendita necessaria a pareggiare il *minimum* del consolidato 5 p. 0/0.

Quando un ente morale possegga in suo nome più certificati di tale natura, l'ammontare dei quali raggiunga il *minimum* o un multiplo del consolidato 5 p. 0/0, le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti potranno farne eseguire il tramutamento in un titolo nominativo del Debito Pubblico colle annotazioni della derivazione d'esso.

Per le frazioni di rendita che rimanessero dopo fatta questa operazione, sarà rilasciato un nuovo certificato.

Art. 16. Quando gli enti morali sieno autorizzati dalle competenti Autorità ad alienare certificati di rendita sulle Casse dei depositi e dei prestiti, queste ne faranno l'acquisto, pagando il valore capitale in ragione del prezzo segnato dal Ministro delle Finanze nel tempo in cui avviene l'alienazione, salvo il disposto dall'art. 13.

Art. 17. Per le operazioni derivanti dal disposto del presente Decreto le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti terranno conti speciali e ne renderanno ragione al Ministro delle Finanze alla fine di ciascun anno.

Art. 18. Gli Uffizi di riscontro presso le Amministrazioni delle Casse dei depositi e dei prestiti eserciteranno le proprie funzioni anco per il servizio degli affrancamenti, e trasmetteranno alla Corte dei conti il doppio del registro d'iscrizione indicato all'art. 14 e gli altri documenti, che provino l'esattezza delle fatte operazioni.

Art. 19. Quando l'ammontare della prestazione da affrancarsi non sia contenuto esattamente nel *minimum* o in un multiplo del consolidato 5 p. 5[0, gli affrancanti potranno trasmettere all'Amministrazione del Debito Pubblico anche una rendita di consolidato 5 p. 0[0 superiore all'ammontare della prestazione stessa.

In questo caso l'Amministrazione provvederà al trasferimento o tramutamento dei titoli come all'art. 10, e al rilascio per parte dell'Amministrazione della Cassa dei depositi del certificato di complemento come è stabilito all'art. 14.

L'importare dell'eccedenza sarà poi soddisfatto all'affrancante nella ragione del prezzo vigente, secondo il Decreto del Ministero delle Finanze, nel giorno in cui furono trasmessi i titoli all'Amministrazione del Debito Pubblico.

Gli affrancanti stessi potranno anche versare per intero in contanti nelle Casse dei depositi e dei prestiti l'importo capitale della prestazione da affrancare nella ragione stabilita all'art. 11, perchè le Amministrazioni delle Casse stesse provvedano all'acquisto della rendita corrispondente e alle operazioni successive.

Art. 20 I beni dell'affrancante diverranno *ipso jure* liberi dai vincoli che li gravavano dalla data della iscrizione della rendita nominativa o del certificato rilasciato dalla Cassa dei depositi e prestiti in nome dell'ente morale creditore, in conformità degli articoli 10 e 14 del presente Regolamento.

L'Amministrazione del Debito Pubblico, o della Cassa

APPENDICE

SCENE DELLA VITA MODERNA

La felicità domestica

(Continuazione, vedi num. 62, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 82).

IX (*Seguito*)

La Marchesa. Vediamo orsù, se mio figlio rimarrà sordo ancor egli alla voce di sua madre, a quella del suo dovere di gentiluomo.

Emanuele. Madre mia!

La Marchesa. Se all'appello della santa causa dei padri suoi, vorrà continuare a sciupare la sua vita alla caccia e nell'ozio imbelle delle pareti domestiche. Ferve la battaglia, e i nostri principii soccombono. Un Valnota non si può togliere alla mischia. Che? Non ti punge vergogna? Mentre un Negroni travaglia e combatte e si fa uno dei primi campioni della nostra parte, tu sparisci e diserti?

Il marito di Aurora interrompe rispettosamente, con accento di sommessione, ma insieme di fermezza:

— Mi perdoni, madre! Dove aperta fosse impegnata una lotta fra i principii monarchici e la rivoluzione, io sarei primo a combattere a fianco il mio Re, in difesa del trono. Ma ora io veggo la monarchia circondarsi di nuovi principii, che non sono i nostri, ma che noi dobbiamo rispettare, appunto perchè li addotta la corona....

La Marchesa. E se essa erra, e se inconscia cammina per questa via al suo precipizio medesimo?

Emanuele. Noi non possiamo entrar giudici di codesto. Anche credendolo in cuore, non ci è lecito ribellarci al volere sovrano e volergli imporre, a suo dispetto, ciò che noi crediamo la salute.

La Marchesa (*con disprezzo*). Questi sono ragionamenti da avvocato.

Emanuele. Non io mai impugnerò un'arma contro il Governo del Re, qualunque esso sia. La lotta poi che ora si combatte dai nostri, è lotta di tenebrose congiure, di sotterranei intrighi, e di scellerato brigantaggio, a cui un Valnota si deve vergognare di por mano....

La Marchesa. Badate alle vostre parole, Emanuele!

Emanuele. Io non sono fatto per camminare lungo questi coperti tragetti...

La Marchesa. In conclusione, tu non vuoi obbedire a tua madre?

Emanuele. Ciascuno ha dall'indole propria il suo destino. Ancorchè approvassi compiutamente, come approvo i principii della nostra parte, i mezzi che ora si usano a tentare di ottenere il loro trionfo, io non varrei in nessun modo a praticarli. Io non sono nato per le lotte del mondo, ma per la pace e la tranquillità d'una esistenza ritirata in famiglia. Dov'ella vuole che io mi getti ad operare, sia in Parlamento, sia nelle congreghe segrete, sarei molto a disagio e buono da nulla. Non sono creato per essere un uomo politico; mi lasci essere marito e padre.

La Marchesa (*con amarezza*). Ah! Vostro fratello primogenito non mi avrebbe risposto così.

Emanuele. Può darsi che il rimpianto mio fratello avrebbe considerato altrimenti da me codeste cose e il debito suo.... Ecco una nuova ragione per lei di lamentarne la perdita; come ogni dì più avviene a me di lamentarla, e per l'affetto che gli nutrivo, e per la conoscenza di essere così inferiore al còmpito nel portare il nome e lo stemma di Marchese di Valnota, che egli sapeva portar così bene.

Succede un istante di silenzio. La Marchesa sembra profondamente riflettere. Emanuele ed Aurora si guardano incerti e quasi timorosi di quel tacer della madre. Questa si riscuote di poi, e con accento secco, e vibrato, riprende a parlare.

La Marchesa. Saprete che questa sera si sottoscrivono gli sponsali del signor Negroni con mia nipote Emilia...

Aurora. Ah!

Emanuele. Madre!....

La Marchesa. Che? Oserebbe qualcheduno muovere pure un'osservazione a questa mia volontà? Negroni ha sangue antico ed illustre nelle vene, da non essere affatto indegno d'imparentarsi con una Valnota, e per le opere sue si merita di appartenere alla nostra famiglia.

Emanuele. Mi permetta.....

La Marchesa. Che cosa? So che taluni vorrebbero recare ostacolo a questo mio disegno. (E in ciò dire, rivolge un'occhiata severa ad Aurora). Invano! Ciò che ho deciso non muto, e non ascolto osservazioni, nè tollero tanto meno contrasti.

Emanuele. Perdono, madre mia! Ella invocava pur ora la cara memoria di mio fratello. Mi conceda che ancor io la invochi. Se mio fratello vivesse, crede Ella che lieto acconsentirebbe a siffatto matrimonio di sua figlia?

La faccia scialba della Marchesa si colorisce ratto d'un lieve rossore di sdegno, e i suoi occhietti vivi ed accesi si volgono verso Emanuele, fulminandolo d'uno sguardo pieno di corruccio.

La Marchesa. Mio figlio, il primo Marchese di Valnota, non avrebbe osato contraddire alla volontà di sua madre; e non solo ogni mio volere, ma ogni desiderio gli sarebbe stata una legge.

Emanuele curva il capo, come oppresso sotto quelle parole; intravviene di nuovo un momento di penoso silenzio.

Quindi la Marchesa si alza, e ponendosi bene in faccia del figliuolo che si è alzato ancor egli al pari d'Aurora, soggiunge:

del depositi e prestiti farà consegnare per mezzo della Prefettura i certificati della rendita nominativa o della Cassa dei depositi e prestiti agli enti morali cui spettano, e rilascierà all'affrancante, a sua richiesta, una attestazione di questa spedizione.

La prestazione cesserà di essere dovuta nel modo stabilito dal titolo costitutivo a cominciare dal giorno da cui decorre la rendita semestrale dei certificato che si consegna.

Art. 21. In caso di smarrimento o di distruzione di un certificato rilasciato a favore di un ente morale dalla Cassa dei depositi e prestiti, le Amministrazioni della Cassa, dietro domanda del legittimo rappresentante di esso ente morale, faranno analoga pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, e scorso un mese dalla pubblicazione stessa, rilascieranno un nuovo certificato.

Art. 22. Il Ministro delle Finanze stabilirà la forma del registro delle iscrizioni e quello dei certificati corrispondenti, e di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia, darà le istruzioni necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 31 marzo 1864.

VITTORIO EMANUELE.

PISANELLI.

Con Decreti 13, 14, 17, 23 e 31 scaduto marzo S. M. si è degnata nominare nell'Ordine de'Ss. Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Commendatore

Nomis di Cossilla conte Augusto, prefetto della Provincia di Palermo;

Ufficiali

Gallarini avvocato Giovanni, prefetto della Provincia di Grosseto;

Strada avv. Alessandro, id. di Ferrara;

Borsarelli cav., prof. di chimica e membro del Consiglio provinciale sanitario di Torino;

Cavalieri

Peverelli march. Pietro, prefetto della Prov. di Noto;

Sigismondi Decoroso, id. di Calabria Ult. I (Reggio);

Casa barone Nicolò, id. di Calabria Ult. II;

Favre avv. Pietro, sindaco di Aosta;

Polatti prof. Andrea, sindaco del Comune di Sondrio;

Quilico avv. Giuseppe, id. d'Ivrea;

Foresio Luigi, maggiore della Guardia Nazionale del Comune di Francavilla;

De Castris Arcangelo, id. di Salice;

Manci Gaetano.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Ufficiali

Lorini cav. Andrea, già vice-presidente nella Corte di appello di Firenze;

Bandi cav. Gaetano, consigliere nella Corte di cassazione di Firenze;

Pasqui Zanobi, id.;

Cavalieri

Giachi Luigi, consigliere nella Corte di cassazione di Firenze;

Franceschi Bartolomeo, vice-presidente della Corte di appello di Firenze;

Casini Aurelio, id.;

Perrini Giulio, id.;

Niccolini Angiolo, già consigliere nella Corte di cassazione di Firenze;

Maffei reverendo Antonio, arciprete di Sondrio.

Sulla proposta del Ministro per l'Istruzione Pubblica,

Ufficiale

Demarchi dottor Giovanni, bibliotecario dell'Accademia medico-chirurgica di Torino;

Cavalieri

Zambianchi prof. Antonio, segretario generale dell'Accademia medico-chirurgica di Torino;

Doria marchese Giacomo.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Cavalieri

Sacerdoti prof. Giacomo;

Bellisario Clemente.

S. M., sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Con R. Decreto del 17 marzo 1864

Calza Francesco, capitano nel 2 o reggimento del Treno d'Armata, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con RR. Decreti del 20 marzo 1864

Rossi Cosimo, sottot. nel Corpo dei Carabinieri Reali, collocato in aspettativa per infermità temporarie provenienti dal servizio;

Rambaldi Eugenio, sottot. nel reggimento Cavalleggeri di Monferrato, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Carrabba 1.o Michele, maresciallo d'alloggio nel Corpo dei Carabinieri Reali in ritiro, concessogli il grado di sottotenente d'armata coll'uso dell'uniforme.

Con RR. Decreti in data 23 marzo 1864

Bicchierai Eugenio, maggiore nel 2.o reggimento del Corpo del Treno d'Armata, promosso luogotenente colonnello nel rispettivo reggimento;

Reimondi Francesco, maggiore nel 1.o reggimento del Corpo del Treno d'Armata id.;

Viani-Visconti cav. Pietro, luogotenente nel reggimento Cavalleggeri di Saluzzo, dispensato dal servizio dietro volontaria dimissione.

Con RR. Decreti in data 31 marzo 1864

Noghera nobile Giovanni, capitano nel Corpo del Treno d'Armata, promosso maggiore nello stesso Corpo;

Silvani cav. Pietro, capitano nel Corpo del Treno di Armata, id.;

Merryweather Giorgio, luogot. nel reggimento Lancieri Vittorio Emanuele, rimosso dal grado e dall'impiego;

Ciccopi Leopoldo, luogot. nel reggimento Lancieri di Novara in aspettativa, dispensato dal servizio dietro volontaria dimissione;

Bretti Carlo, sottot. nel reggimento Savoia cavalleria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 5 Aprile 1864

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Esami di ammessione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1864-65 sono vacanti nella R. Scuola di medicina veterinaria di Torino 5 posti gratuiti.

A termini degli articoli 79 e 95 del regolamento approvato col R. Decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammessione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammessione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammessione o di concorso abbracciano gli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al Decreto ministeriale del 1.o aprile 1856, n. 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami d'ammessione o di concorso si daranno in ciascun Capo-luogo delle antiche Provincie del Regno, e si apriranno il 17 agosto prossimo.

Agli esami di ammessione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 73 del suddetto Regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pel posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi delle antiche Provincie del Regno.

Gli aspiranti devono presentare al R. Provveditore agli studi della Provincia od all'Ispettore delle scuole del Circondario, in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo la loro domanda corredata:

1. Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2. Di un attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal Sotto-Prefetto del Circondario;

3. Di una dichiarazione autentica comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a fare il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 16 agosto presentarsi al R. Provveditore degli studi della propria Provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammessione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il R. Provveditore e l'Ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli Ispettori saranno per cura di questi trasmessi al R. Provveditore della Provincia fra tutto il 4 agosto.

Gli aspiranti appartenenti ai Circondari delle antiche Provincie che ora fanno parte della Provincia di Pavia, possono presentarsi all'esame di ammessione o di concorso nella città d'Alessandria o di Novara.

Sono esenti dall'esame d'ammessione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza d'essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero, contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 30 gennaio 1864.

Il Direttore
della R. Scuola superiore di Medicina Veterinaria
T. TOMBARI.

ESTERO

Leggiamo nella *France*:

Il Governo inglese ha pubblicato testè la quinta serie dei dispacci diplomatici relativi all'affare dello Slesvig-Holstein. Questo volume non contiene meno di 320 pagine e porta il numero dei dispacci pubblicati su questo affare a 1215. La collezione attuale va dal 23 di gennaio 1864 al 26 di marzo.

Nel suo dispaccio del 23 febbraio lord Russell propone nel seguente modo la conferenza:

« Il Governo di S. M. vede col più gran dolore le calamità della guerra esistente ora fra l'Austria e la Prussia da una parte e la Danimarca dall'altra e desidera contribuire per quanto può alla restituzione della pace fra quelle Potenze. Con questo scopo il Governo di S. M. propone alle tre Potenze di autorizzare i loro plenipotenziari a riunirsi ai plenipotenziari delle Potenze non tedesche o a quelli della Dieta germanica in una conferenza che si terrà a Londra e le cui deliberazioni avranno per oggetto la restituzione della pace nell'Europa settentrionale.

« Questa conferenza, secondo il Governo di S. M., può tener le sue adunanze senza sospensione delle ostilità e conseguentemente non ne propone la sospensione come condizione della riunione. Se le Potenze belligeranti gradiscono questa proposta, il Governo di S. M. inviterà i Governi di Francia, Russia e Svezia e la Dieta germanica a nominare i rappresentanti che devono prender parte a quella conferenza. »

Dopo una lunga corrispondenza su diversi argomenti la questione della conferenza fu semplificata dall'assenso della Danimarca espresso nel seguente dispaccio:

« *Copenaghen, 18 marzo 1864.*

« Signore,

« Voi siete già stato informato della proposta della conferenza che mi comunicò il signor A. Paget al 24 di febbraio, come dei motivi che impedirono il Governo del Re di dar una risposta definitiva a questa proposta. E come questi motivi non sussistono più vi autorizzo a dichiarare a S. E. il primo segretario di S. M. britannica per gli affari esteri che il Governo del Re accetta in principio la proposta sopra mentovata, quale fu formulata nella proposta del signor A. Paget. Egli è vero che lord Russell modificò questo progetto in una comunicazione più recente, aggiungendovi la proposta di un armistizio sulla base dello *stato quo* militare; ma nella condizione attuale degli affari il Governo del Re preferisce l'idea primitiva del Gabinetto inglese. Nel tempo stesso che accetta la proposta di una conferenza per mettere fine al conflitto dano-tedesco il Governo del Re crede conveniente indicare la condizione senza cui, secondo noi, non può riuscire la conferenza.

« Accettando la conferenza proposta, il Governo del Re suppone essere perfettamente inteso che le negoziazioni del 1851-1852 formeranno la base delle deliberazioni e spera che facendo dipendere la sua adesione da questa condizione non solleverà alcuna obbiezione, poichè la Dieta di Francoforte prima e più recentemente le due grandi Potenze tedesche presero quelle negoziazioni per pretesto della loro azione comune contro la monarchia danese. E secondo l'opinione delle Potenze neutre, questa base già adottata da noi e dalla Confederazione sembra presentarsi come la più naturale per le negoziazioni.

« Sono dunque lieto, d'avverare, che sir A. Paget mi diede motivo di credere che il suo Governo sia perfettamente disposto a riconoscere la convenienza della base che noi abbiamo indicata. Per noi e pel successo delle negoziazioni eventuali è assolutamente necessario che qualsivoglia assestamento il quale paia implicare direttamente od indirettamente un'influenza della Dieta germanica sui territorii non appartenenti alla Confederazione sia anticipatamente scartata.

« Vi prego a leggere questo dispaccio al conte Russell e lasciargliene copia esprimendogli al tempo stesso la nostra speranza che il Governo inglese ci darà il suo efficace appoggio nelle negoziazioni, le quali non avrebbero avuto luogo senza la potente sua iniziativa.

« Sono ecc.

« G. QUAADE. »

Il conte Russell a sir A. Paget.

« Ministero degli affari esteri, 21 marzo.

« Signore, ho ricevuto e comunicato alla Regina i vostri interessanti dispacci relativi alle quistioni dell'armistizio e della conferenza.

« Non fa d'uopo che io discuta la questione di un armistizio. La proposta fu fatta dall'Austria e dalla Prussia ed appoggiata dal Governo di S. M. come una proposta vantaggiosa alla Danimarca e tendente ad arrestare l'effusione del sangue.

« Quanto alla conferenza il sig. Monrad e il signor Quaade sanno che il Governo di S. M. propose all'Austria, alla Prussia e alla Danimarca di prender parte ad una conferenza collo scopo di render la pace all'Europa settentrionale, senza stabilirne la base.

« L'Austria e la Prussia accettarono la proposta così formulata. La Danimarca propone oggi d'accettare la conferenza sulla base della transazione del 1851-1852. L'Austria e la Prussia non accetteranno probabilmente questa base, nè alcun'altra simile tendente a limitare le libere deliberazioni della conferenza. Il sig. Monrad stesso dice che l'ammissione di questa base del 1851-1852 non impedirebbe la discussione di qualsivoglia altro assestamento, se non fosse possibile il concertarsi sopra questa base.

« Questa franca e pratica ammessione sembra ridurre la differenza ad una questione di forma anzichè di sostanza. L'Austria e la Prussia, pur non ammettendo base nel ricusano di discutere nella conferenza le transazioni del 1851-1852 e la Danimarca, pur insistendo sull'adozione di questa base, non ricuserebbe di discutere qualunque altro assestamento, ove fosse riputato impossibile un assestamento sulla base proposta da essa. Il termine « l'unione personale » sembra non essere stato introdotto in questa discussione che per creare nuove difficoltà ed eccitare maggior animosità.

« La Danimarca non può negare le obbligazioni che le impone il trattato di maggio 1852, relativamente all'Holstein e al Lauenbourg, e così può dirsi che il Re di Danimarca teneva già l'Holstein e il Lauenbourg per un legame d'unione personale. Ma sarebbe meglio evitare ogni allusione a quell'infelice espressione. Il Governo di S. M. proporrà dunque alla Francia, alla Russia,

---

— Insomma, io voglio uscire di quà, sapendo precisamente, senza più ambagi nè dubbi, se io possedo tuttavia il cuore di mio figlio....

Emanuele. (*con impeto*) Oh sì!

La Marchesa. Se posso ancora contar su di lui. Rispondete aperto, Emanuele. Se io vi dicessi: siate un combattente del nostro partito?

Emanuele. Risponderei: mi lasci esser felice!

La Marchesa. E se comandassi?

Aurora. Ah! no, no, madre, per carità! Deh! non voglia toglierlo all'amor mio, a quello di mio figlio!...

La Marchesa. Tacete..... Così, Emanuele, quando vi si ponesse il partito di scegliere fra vostra madre che vi richiama al dover vostro, e la moglie che ve ne allontana, voi dareste la preferenza?......

Emanuele la interrompe con viva emozione:

— Oh madre! Non supponga questo caso, la prego; non avverrà mai che il mio cuore si abbia a lacerare in siffatta guisa fra due affetti, dei quali abbisogna ugualmente.

La Marchesa (*con forza*). È avvenuto. E son io qui che vi propongo il partito. Decidete!

Aurora prende una mano del marito, e con occhi che supplicano, mettendogli innanzi il bambino che tiene stretto al suo seno, non pronunzia che una parola: — Emanuele! — ma con voce impressa di tanto affetto, che il Marchese tutto se ne sente commuovere.

Emanuele. Madre, non voler codesto di me!

La Marchesa. Voglio.

Emanuele. Ebbene, risponderò poi. Mi lasci tempo a riflettere.

La Marchesa. No. Risolvete tosto.

Aurora. Pensa al nostro Alfredo.

Emanuele. Ah! Ho deciso. (Abbraccia Aurora ed il bambino) Mi tengo la mia felicità.

Aurora. Oh! che tu sii benedetto!

La madre d'Emanuele impallidisce, e serra le labbra sottili con espressione di forte sdegno, cui però ella giunge a raffrenare. Sta un poco ammutolita; ma poi, l'emozione interna essendo troppo forte per poterla dissimulare, ella si lascia cadere sulla poltrona, da cui si è alzata poc'anzi, ed esclama con profondo cordoglio ed abbattimento: — Non ho dunque più figlio!

Emanuele ed Aurora le si accostano con affettuosa sollecitudine e con umile sommessione esclamando:

— Madre! Madre mia!

La Marchesa. Lasciatemi! Lasciatemi!

In quella si spalanca l'uscio della libreria ed entra tutto gaio quello sventato di Gustavo, il quale non vedendo la Marchesa seduta sul seggiolone colla spalliera rivolta all'entrata, stringe la mano d'Aurora, che fa un passo verso di lui, e senza dar tempo a nessuno di aprir bocca, parla egli colla sua solita foga da sconclusionato.

Gustavo. Addio Aurora, buon giorno Emanuele. Voi state bene ambedue? Me ne rallegro tanto. La notte è passata tranquilla senz'altri allarmi da parte del misterioso incognito dal mantello nero...... Ah ah! come ne rido adesso! Vorrei trovarlo alla luce del sole quel personaggio da romanzo o da Corte d'Assisie.... Alla luce del giorno io sono tutto un altr'uomo. Sapete se sono timido!... Ma lasciamo codesto. Io sono qui con un appetito da cacciatore. Dico così, caro Emanuele, per farvi la corte. Vi ricordate, cuginetta, che ieri sera mi sono invitato bravamente a far colazione con voi? È un invito che mi faccio molto volentieri. Al castello regna la musoneria, colla quale sapete se io me la dico!.... La zia ha sempre tanto di cipiglio, e la compagnia di quell'eterno signor Negroni mi è cara come quella d'un cataletto.

Aurora era venuta facendo dei segni a Gustavo perchè tacesse, ma l'avventato giovane nulla vedeva, ed a farlo arrestarsi in un discorso che avesse avviato, ci voleva altro! Ora egli rimane lì interito, a bocca larga, nel vedersi sorgere dinanzi la persona lunga e magra della Marchesa, e nel veder lampeggiare in mezzo a quella faccia sciialba due occhi minacciosamente irritati.

— Gustavo! Esclama la Marchesa.

Il povero giovane vorrebb'essere a due metri sotto terra; si sente rimpiccinire, e il cuore venirgli meno.

— Ora sono in belle acque! Pensa egli, sentendosi spuntare a goccioline il sudore sulla fronte. Gli è la sorte di Roberto o poco meno che mi aspetta.

La Marchesa. Voi parlerete sempre senza sapere ciò che vi dite.

Gustavo. Sì, signora zia!

La Marchesa. Siete uno scimunito.

Gustavo. Sì, signora zia!

La Marchesa. Gli è perciò che vi perdono.

Gustavo. Grazie, signora zia!

La Marchesa. Datemi il vostro braccio e riconducetemi al castello.

Gustavo. Sì, signora zia. (Son preso nella ragna!)

La Marchesa. Esco dalla vostra casa, marchese Emanuele, col dolore di vedervi troppo al di sotto del vostro nome.

Emanuele. Madre!

La Marchesa. Ma Dio ve ne castigherà. Voi alla vostra felicità domestica sacrificate i vostri principii religiosi e sociali e il dover vostro. Voglia il cielo che un giorno questa felicità non vi si converta in suprema amarezza!

Emanuele. Oh non dica così, madre!

Aurora (*con forza*). No, non sarà. Ci veglieremo come sopra il nostro più prezioso tesoro, e Dio proteggerà il capo di quest'innocente bambino.

La Marchesa. Voi Emanuele rinnovate ora il dolore datomi da quell'ingrato. Roberto.

Gustavo (*fra sè*). Ci siamo! Giù addosso a mio fratello.

La Marchesa. Rifiutando d'agire siete colpevole quasi al pari di quel disgraziato. Tanto varrebbe vi gettaste addirittura fra le schiere dei nostri nemici..... Ma quel scellerato io l'ho maledetto, e voi.....

Emanuele. Oh madre!

La Marchesa. E voi scancellerò dal mio cuore.

E trascinando seco Gustavo, al cui braccio si appoggia, ella parte ratta dopo queste crudeli parole.

(*Continua*) VITTORIO BERSEZIO.

alla Svezia e alla Confederazione germanica una conferenza collo scopo della restituzione della pace. Il Governo di S. M. avvererà del pari che la Danimarca consente alla conferenza, a condizione che le transazioni del 1851 1852 formino la base delle deliberazioni.

« Sono, ecc. « RUSSELL. »

FATTI DIVERSI

QUISTIONE ARALDICA. — Siamo invitati a pubblicare il seguente articolo:

Un giornale di Modena, conosciuto per le sue aspirazioni verso il passato, in un suo articolo intitolato *Se il processo del principe Crony-Chanel possa giovare al Regno d'Italia,* si sforza di trarre in errore il pubblico intorno allo scopo di un tale processo, nel quale vorrebbesi attribuire all'attore una specie di rivendicazione per la sua famiglia della sovranità del felicemente cessato Stato Modenese. Il pubblico non si lascierà illudere da questi puerili artifizi degl'impotenti amici dell'ex-duca e dell'Austria. Il principe di Crony-Chanel da onesto patriota, nell'atto iniziativo del suo processo avanti il tribunale di Modena, dichiarò espressamente che a'suoi occhi non esisteva vera sovranità legittima se non quella consacrata dal voto nazionale; che perciò egli era felice di vedere scomparso il piccolo Stato di Modena, e divenuto parte della gloriosa unità italiana sotto lo scettro di Vittorio Emanuele di Savoia; e che lo scopo del processo era per lui di ottenere la semplice ricognizione mediante solenni titoli e giudicati della sua discendenza in linea retta da Beatrice d'Este, regina d'Ungheria, e dal di lei figliuolo, ed in conseguenza di rivendicare da' Loresesi, usurpatori e discendenti da origine adulterina, il titolo nobiliare di Marchese d'Este per diritto ereditario del suo casato, bramando egli così di restaurare e perpetuare ne'suoi l'onorevole ricordo storico di un'antica relazione tra due illustri famiglie e tra due generose nazioni. Supporgli qualunque altra intenzione, è falso e calunnioso, ed offende tutte le rispettabili persone che in Italia onorano le nobili qualità personali del principe di Crony Chanel, e riconoscono ben fondato il suo diritto. Ben si comprende che agli adoratori della vecchia legittimità del diritto divino possa spiacere di veder cadere anche questa larva per alcuna delle famiglie dei Principi spodestati in Italia; ma sotto questo punto di vista il processo, di che parliamo, se non è di giovamento all'Italia, al certo potrà essere di umiliazione ed amarezza a'nemici d'Italia.

NOTIZIE UNIVERSITARIE. — Il cav. prof. Faenza darà un corso libero misto di lingua e letteratura inglese nei giorni di lunedì e mercoledì d'ogni settimana a mezzogiorno, nella grand'aula della R. Università di Torino. La prima lezione avrà luogo mercoledì 13 corr.

SOCIETA' DI TEMPERANZA. — Nella sera di mercoledì 6 corrente darà lezione di fisica popolare il professore Basso, e sui contratti il prof. avv. Oss.

Nella sera di giovedì 7 corrente si darà dal signor Casalis un trattenimento di prestidigitazione nella grande aula della Società e sarà gratuito pei soli soci.

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA IN PARMA. — *Tornata del 26 febbraio 1864.*

Parecchie lettere che giacevano ignote nell'archivio governativo parmense hanno dato al cav. Amadio Ronchini argomento ad una Memoria sguardante le relazioni tra i *Farnesi* ed il Tiziano; Memoria la quale in certa guisa fa seguito alle altre che egli va porgendo intorno le attinenze di artisti celeberrimi con quella potente Casa. Lo scritto cui accenniamo (che fu letto nell'adunanza sopraindicata) ne presenta il grande Caderino, allorquando, nel 1541, aveva dipinto il ritratto del giovinetto Ranuzio, denominato il *Prior di Venezia*, nepote a Paolo III: il qual ritratto, maravigliosamente riuscito, offerse il destro ad alcun prelato e ad altri personaggi recatisi a vederlo, d'invitare il Tiziano a trasferirsi a Roma, ove dal Papa era desideratissimo. Ad incitarlo viemmaggiormente gli si facevano sperare cospicui vantaggi pel suo diletto figliuolo Pomponio, che percorreva la carriera ecclesiastica. Da ciò risulta quale movente abbia avuto il sommo artefice per passare a Roma, siccome fece, soltanto nel 1543, essendosi per varie cagioni indugiato dopo quel primo invito: di che ragiona il letterato Gian Francesco Leoni in una lettera al cardinal Farnese, di cui il Ronchini inserisce la parte importante. Ivi è bello vedere altra conferma di quanto narrasi intorno la gentilezza delle maniere ed il soavissimo costume del Vecelli « che, « oltre la virtù sua (scriveva il Leoni), è. . . . persona « trattabile, dolce, et da disporne a suo modo; il che « è cosa di consideratione in simili uomini rari. » A Roma il Tiziano fece il ritratto del Papa, e, non lasciata fuggirsi l'occasione di raccomandare il figlio, ottenne per lui promessa d'un benefizio. Si seppe così fatta largizione, ma s'ignorò finora quale fosse; anzi erroneamente fu supposto che consistesse nel *Vescovado di Ceneda*; ma ora è dissipato al tutto l'errore, mercè la pubblicazione delle lettere su cui discorriamo, e v'en manifesto che, non del Vescovado, ma trattavasi « della Badia di San Pietro in Colle su quel di Ceneda, « già ridotta a Commenda, e posseduta allora dal mo- « denese Giulio Sartorio, Abbate di Nonantola ed Ar- « civescovo di Santa Severina » al quale furono impromessi lauti compensi. Nondimeno l'effettivo conseguimento del benefizio venne ritardato, e da molti signori combattuto (singolare analogia con quel che avvenne a Michelangelo pel Porto sul Po, concedutogli pure da Paolo III). — Tiziano, malgrado sua naturale mitezza, ebbe a rammaricarsene assai, benchè, procacciatosi ognor più con l'eccellenza delle opere e la bontà dell'animo il favore pontificio, ricevesse l'offerta della lucrosa carica di Piombatore delle Lettere Apostoliche; la quale da prima, riguardoso verso altri, ricusò, poscia mostrossi inchinevole ad accettare; onde che la Corte romana già ripromettevasi di avere per sè, d'assoluto, l'insigne artista.

Ma tale desiderio non potè conciliarsi ai divisamenti di Carlo V imperatore, che già erasi legato il Tiziano con le munificenze note al mondo, e che volle seco ad Augusta il prediletto artefice. Questi a fronte degli obblighi verso il Monarca, seppe mostrarsi conoscentissimo al Papa, e lo manifestò in una lettera, inserita anch'essa nella Memoria del Ronchini. Seguivano intanto nuove controversie per la Badia, a toglier le quali in pro del Tiziano, facea pratiche anche il Duca d'Urbino, amorevolissimo del Cadorese, com'esso il Duca scriveva in foglio dell'8 gennaio 1548 allegato alla Memoria. A tale contrarietà si aggiungeva l'essere tardati dalla Camera milanese i pagamenti d'una vistosa pensione assegnata all'artista dall'imperatore; per la qual cosa, nell'inviare un ritratto di Carlo V a Ferrante Gonzaga, Tiziano scriveva raccomandandosi a quest'ultimo, e per allora ottenea buon effetto. Tuttavolta rinnovellaronsi gli indugi, e stancarono la pazienza del Vecellio per modo che, essendo in Venezia il Gonzaga, quegli non volle recarsi a visitarlo. Ne lo scusò Antonio da Pola con lettera a quell'illustre Capitano in data del 14 novembre 1556, della quale il Ronchini riferisce un brano, che tratta eziandio della morte recente di Pietro Aretino, dicendo avere « quel mascarone reso l'anima . . al « diavolo. » Se mostravasi, non a torto, indispettito il Tiziano per essergli trattenute le ricompense imperiali, a ragione si manifestava devoto a Casa Farnese, e del 1567, già nonagenario, spediva a Roma una *Maddalena* pel cardinale Alessandro ed un *San Pietro martire*, cui Alessandro stesso era pregato di offerire al Pontefice Pio V. Queste pitture (amendue repliche di famosi dipinti) sentivano la mano del vecchio: a tale che rimase sinora molta dubbiezza se, per toccare particolarmente della Maddalena, fosse questa opera del maestro o di suoi allievi: ma una lettera del medesimo Tiziano, prodotta nella Memoria, ne rende ora certi che il suddetto quadro fu veramente dipinto dal Cadorino. Esso fece parte della Galleria Farnese, che ne vantava altri ventinove di quel magico pennello: con una nota dei quali quadri, tratta dal più antico inventario della pinacoteca farnesiana (1680 circa), il Ronchini chiude la Memoria. Questa, nell'esporre notevoli particolari intorno il sommo artefice, giova a compimento del prospetto cronologico messo in appendice alla vita di lui, edita da ultimo nel tomo XIV delle opere del Vasari pei tipi di Felice Le Monnier.

Il commendatore Lopez legge il [illegible]pitolo delle *aggiunte*, da lui dettate, *alla Zecca Parmense del Padre Ireneo Affò*. La scoperta fatta, non è molto, in Francia di due monete d'argento (*denari*) di Carlo Magno e dovuta al signor Adriano Delongpèrier, dà campo all'autore delle *Aggiunte* d'incominciarle intorno tre secoli prima di quel che leggesi nella Zecca citata, avvegnachè il suddetto storico illustre dia principio alla sua narrazione da una moneta col nome di Corrado I Augusto, coniata, secondo probabilità, del 1037. Da tale scoperta il comm. Lopez deriva argomento a parecchie ipotesi erudite, le quali appoggia a copiose citazioni. Manifesta anzi tutto di non essere lungi dal credere che fosse aperta zecca in Parma sino a'tempi di Desiderio: indi, rammentati gli anni ne'quali si ha memoria che il vincitore di quell'ultimo dei Re longobardi si fosse fermato in Parma, e descritti i due *denari*, conchiude che sieno da ritenere coniati regnante il Magno, e non sotto altri della stirpe carlovingia. A cercar di conoscere, per approssimazione almeno, quando precisamente possano giudicarsi battuti, cerca di considerare qual peso sia da attribuire ai medesimi denari, e quale dovea essere legalmente, in virtù di varii editti regii; ma, non essendo bastevole questo dato a stabilire un criterio meno incerto, esamina i tipi dei due denari a confronto di altri; rammenta come, a confessione degli stessi francesi, nell'arte numismatica si serbasse ancora appo gl'italiani, e non altrove, qualche traccia della maestria romana, e pensa coniato uno de'nostri denari poco dopo la disfatta dei Longobardi (774), e probabilmente non prima del 781, nel quale anno Carlomagno fermossi in Parma. Rispetto all'altro, comechè men rozzo, pensa ch'ei sia meno antico, ma non posteriore al 796; in cui, per togliere abusi e frodi, furono prescritte varie norme alla monetazione, che non hanno riscontro in quel secondo denaro. L'autore, compiute le disamine relative alle monete anzidette, procede nella sua narrazione, ricercando se, dopo l'accennato anno 795, Parma discontinuasse dall'avere una zecca operosa; e, senza poter asserire la così fatta cessazione, rammenta il decreto di Carlo Magno, dell'805, in cui, a nuovo freno del monetare illecito, prescrive che *nullo alio loco moneta sit, nisi in palatio nostro*, ecc. Discusse varie opinioni intorno l'interpretar limitato o largo della parola *palatio*, conchiude, che significasse, non la sola precipua stanza imperiale, ma tutte quante, nelle varie città, erano residenza regale. Parma ne aveva una, ed è non improbabile che in essa fosser battute monete anche dopo l'editto dell'805. Passarano 80 anni, e questa città, entro il circuito delle mura, venne data a possedere ai vescovi, e forse la zecca dovè mutarsi o cessare, certo è che finora non rimase verun segno di coniazione monetaria durante il reggimento episcopale.

PIETRO MARTINI *segretario.*

PUBBLICAZIONI. — Il fascicolo di marzo della *Rivista dei Comuni Italiani* contiene un articolo del cav. Lovera di Maria sulla nomina dei Sindaci, e due articoli del cav. B. P. Sanguinetti, cioè: un saggio di nuova teoria sulle imposte, ed una lettera al senatore Pezza sovra l'imposta mobiliare. Dobbiamo citare inoltre un articolo del signor Della Nave sulle casse di risparmio municipali.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 6 APRILE 1864

Le esequie del deputato commendatore Pasini ebbero luogo ieri alle 5 pomeridiane. Esse furono solenni per la spontanea testimonianza di affetto e di compianto che dai colleghi ed amici si volle dare alla memoria del defunto.

Nel convoglio funebre si notavano il Presidente del Consiglio ed i Ministri, il Presidente e la Commissione della Camera dei deputati, parecchi senatori e deputati, il Presidente e i membri del Consiglio d'amministrazione e gl'impiegati della Società delle strade ferrate lombarde, emigrati veneti, rappresentanti della stampa.

La banda della guardia nazionale suonava funebre marcia davanti al carro. Altra mezza compagnia di guardia nazionale chiudeva il corteggio che dalla via Carlo Alberto procedendo per via Andrea Doria e via Lagrange, entrava in chiesa della Madonna degli Angioli dalla via Cavour.

Il Carosello ch'ebbe luogo ieri sera al Teatro Regio a benefizio del Ricovero di mendicità fu splendido oltre l'universale aspettazione. S. M. il Re, S. A. R. il Principe Umberto e le LL. AA. RR. la Duchessa di Genova ed il Principe di Carignano assistevano al cavalleresco spettacolo dalla loggia della Corona, e furono salutati tanto all'entrare come all'uscire da generali ed entusiastici applausi.

S. A. R. il Duca d'Aosta e gli altri gentiluomini che presero parte al Torneo, gareggiarono di somma bravura, e le evoluzioni cavalleresche riscossero frequenti e meritati applausi.

Grande era la folla, ricche ed eleganti le toelette delle signore, splendidissima l'illuminazione del Teatro.

DIARIO

La riunione di una Conferenza in Londra per la quistione dano-tedesca non sembra più dubbia; lord Palmerston ne ha data partecipazione alla Camera dei Comuni. Tutte le Potenze che hanno firmato il trattato di Londra si faranno rappresentare alla Conferenza. La Dieta Germanica non ha ancor data la sua risposta ma si crede che essa pure manderà un rappresentante a Londra, anzi si dice che sarà il barone di Beust, ministro degli esteri in Sassonia.

Secondo un dispaccio di Copenaghen, i signori Quaade e Kriger rappresenteranno la Danimarca: essi dovevano partir per Londra il 6.

Il Re di Svezia e Norvegia nel suo discorso di chiusura dello Storthing di Norvegia ha detto che farebbe ogni sforzo per mantenere la pace, ma che farebbe nel tempo stesso preparativi per portare all'uopo soccorsi alla Danimarca.

Gli Stati dell'Holstein, dice un telegramma d'Altona, protestarono contro qualsiasi decisione arbitraria che venga a violare i diritti dei Ducati. Questa protesta sarà comunicata alla Dieta Germanica ed alle altre Potenze.

La dimissione di Stansfeld ha liberato il Gabinetto Palmerston dell'assalto che gli preparavano i suoi avversari. Nel dare la sua dimissione Stansfeld ha respinta l'accusa che egli abbia avuto alcuna conoscenza del complotto. Anche Palmerston ha respinto questa accusa, dichiarando che Stansfeld non si è mai immischiato in complotti.

Avevamo ben ragione di dubitare, atteso il silenzio dei giornali di Trieste, della veracità del *Mémorial diplomatique* che asseriva essere state appianate il 2 le difficoltà insorte per l'accettazione della corona imperiale del Messico. Il *Daily News* e la *France* del 5 annunziano che l'arciduca Massimiliano non ricevè la Deputazione messicana perchè sono insorte altre difficoltà, concernenti la rinunzia ai diritti eventuali di successione. L'Arciduca acconsentirebbe alla rinunzia, ma l'Arciduchessa vi si oppone.

Si scrive da Inspruck, il 29 marzo, alla *Corrispondenza generale* di Vienna: « Secondo le ultime notizie, i deputati recentemente eletti nel Tirolo italiano hanno risoluto, dopo tre deliberazioni, di assistere alla Dieta provinciale, ma di persistere a domandare sopra tutti i punti la parità di diritti, quanto al linguaggio, di maniera che i deputati del Tirolo italiano non abbiano a servirsi che della lingua italiana, e che tutte le discussioni e discorsi tenuti in lingua tedesca siano tradotti in italiano. S'intende già che tutti i processi verbali, i rendiconti stenografici e tutte le mozioni e proposte stampate debbano essere redatte e pubblicate anche in lingua italiana. Vi saranno difficoltà nell'osservare questo principio fondamentale, ed è probabile che avremo una sessione di quattro mesi invece di due. Non si dubita inoltre che i deputati italiani domanderanno di nuovo una Dieta provinciale pel Tirolo italiano separata da quella del Tirolo tedesco. È noto che alla Dieta provinciale è stata presentata nella precedente sessione una mozione intesa a organizzare riunioni speciali per trattare separatamente parecchi oggetti per le due nazionalità del Tirolo. »

Le lettere di Nuova York del 19 marzo recano che la nomina del generale Grant è stata accolta favorevolmente dall'opinione pubblica, che la considera come una garanzia che la guerra sarà condotta con maggiore energia. Il generale Grant deve prendere in persona il comando dell'armata del Potomac. I movimenti recenti del generale Lee fanno prevedere delle prossime ostilità sopra questo punto.

Il Duca di Palmella è morto il 2 corrente a Lisbona dopo una lunga malattia.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Londra, 5 aprile.

Stansfeld nel dare le sue dimissioni dichiara di respingere l'accusa ch'egli abbia avuto alcuna conoscenza del complotto, e soggiunge di aver grande simpatia per ciò che formò lo scopo della vita di Mazzini, l'indipendenza cioè e l'unità d'Italia.

Palmerston deplora la decisione di Stansfeld, che diede la sua dimissione in forma perentoria; respinge le accuse sollevate contro quest'uomo di Stato; dice che Stansfeld non s'immischiò mai in complotti, ed è convinto che egli riponga una grande importanza all'esistenza dell'imperatore Napoleone non solo come amico fedele dell'Inghilterra, ma anche come uomo necessario agl'interessi generali d'Europa.

Il *Daily News* annunzia essere sorte nuove difficoltà relativamente all'accettazione della corona del Messico per parte dell'arciduca Massimiliano.

L'Arciduca aggiornò di nuovo la sua partenza.

Parigi, 5 aprile.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	— 66 05.
Id. id. 4 1/2 0/0	— 93 50.
Consolidati Inglesi 3 0/0	— 91 5/8.
Consolidato italiano 5 0/0 (apertura)	— 67 75.
Id. id. chiusura in contanti	— 67 55.
Id. id. id. fine corrente	— 67 70.
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 1048.
Id. id. id. italiano	— 526.
Id. id. id. spagnuolo	— 615.
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 367.
Id. id. Lombardo-Venete	— 551.
Id. id. Austriache	— 418.
Id. id. Romane	— 351.
Obbligazioni	— 236.

Amsterdam, 5 aprile.

Trovansi qui S. M. e il principe Napoleone.

Copenaghen, 5 aprile.

I signori Quade e Kriger rappresenteranno la Danimarca alla conferenza di Londra. Essi partiranno domani.

Parigi, 5 aprile.

La *France* annunzia che l'arciduca Massimiliano non ricevette la Deputazione messicana. Le difficoltà insorte si riferiscono alla rinunzia dei suoi diritti eventuali di successione. L'Arciduca acconsentirebbe alla rinunzia, ma non così l'Arciduchessa.

Altona, 5 aprile.

Gli Stati dell'Holstein protestarono contro qualsiasi decisione arbitraria che venga a violare i diritti dei Ducati. Questa protesta sarà comunicata alla Dieta germanica e alle potenze.

Berlino, 6 aprile.

La *Gazzetta tedesca del Nord* dichiara completamente inesatta la notizia di una pretesa circolare identica dei Gabinetti prussiano ed austriaco.

Copenaghen, 5 aprile.

Nel bombardamento di Sonderbourg rimasero uccise 80 persone fra cui alcuni ragazzi.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

6 Aprile 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. matt. in cont. 67 75 80 75 80 — corso legale 67 75 — in liq 67 80 77 1/2 80 pel 30 aprile, 68 15 p. 31 maggio.

Fondi privati.

Banca di credito italiano C d. m. in c. 439.

Azioni di ferrovie.

Meridionali. C. d. m. in c. 400 50, in liq. 403 403 pel 30 aprile.

BORSA DI NAPOLI — 5 Aprile 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 67 30 chiusa a 67 30.
Id. 3 per 0/0, aperta a 43.

BORSA DI PARIGI — 5 Aprile 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

				giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	91 5/8		91 5/8	
3 0/0 Francese	»	66 10		66 05	
5 0/0 Italiano	»	67 80		67 65	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	520	»	526	»
Id. Francese	»	1033	»	1047	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	»	367	»	366	»
Lombarde	»	551	»	553	»
Romane	»	352	»	351	»

G. FAVALE gerente.

SPETTACOLI D'OGGI

VITTORIO EMANUELE. (ore 8). Opera *Aroldo* — ballo *Le visioni d'un poeta a Roma*

D'ANGENNES. (ore 8). La comica Comp. piemontese di G. Toselli recita: *I litiganti*,

GERBINO (ore 7 3/4). La Dramm. Comp. diretta da Luigi Bellotti-Bon recita: *La società equivoca*.

ALFIERI. (ore 7 3/4). La Dramm. Compagnia Romagnoli e Colimberti recita: *L'eredità d'un grand'uomo*.

BALBO. (ore 7). La dramm. Compagnia Monti e Coltellini recita: *Il vagabondo e la sua famiglia*.

Torino — Tip. G. FAVALE e C.

BERSEZIO Vittorio. *Il segreto di Adolfo*, Romanzo; 1 volume di pagine 260 . . . . . L. 2

Detto. *La Mano di Neve*, Fantasia; 1 vol. di pag. 300 . . . » 3

Detto *L'odio*, Romanzo; 2 vol. di pag. 300 . . . . . . » 6

BARUFFI G. F. *Pellegrinazioni e Passeggiate autunnali*, 1861; *Guida nella valle di Bardonnèche al traforo delle Alpi*; 1 vol. di pagine 140 . . . . . » 2

CORLEO Simone, Deputato al Parlamento; Tragedie: *Il Vespro Siciliano — Eufemio — Silano — Tiberio Gracco*, con discorsi politici e letterarii correlativi; volume primo di pag. 500 . » 4

Tutte queste Opere sono stampate in un bel 12.mo. Si vendono separatamente — e si spediscono in ogni parte d'Italia contro *vaglia* postale (*affr.*) del valore indicato.

Stradaferrata di Pinerolo

Il Consiglio d'Amministrazione avendo deliberato di convocare l'Adunanza generale ordinaria degli Azionisti per il giorno 14 aprile prossimo, coloro che vorranno intervenirvi dovranno presentare i loro titoli cinque giorni prima di quello fissato, contro una ricevuta di deposito che dovrà presentarsi all'ingresso.

Torino, il 15 marzo 1864. 1263

SOCIETÀ ANONIMA

per la fabbricazione di acque gazose via Gaudenzio Ferrari. casa propria. Torino.

Gli Azionisti sono invitati all'Assemblea generale straordinaria pel giorno di martedì, 12 corrente, alle ore 3 pom.

1665 *L'AMMINISTRAZIONE.*

RISTAMPA RIVEDUTA

delle relazioni, dei progetti di legge, e delle discussioni nella Camera dei Deputati sull'IMPOSTA FONDIARIA.

Un volume di pagine 873 in quarto grande a doppia colonna. — Si spedisce *franco* in provincia mediante invio di un *vaglia* postale di L. 13 75 in capo al Tipografi *Eredi Botta*, *Torino*. 1665

COMUNE DI NICHELINO

Nel giorno 18 corrente aprile alle ore otto antimeridiane si procederà all'incanto e deliberamento per la vendita di un appezzamento di proprietà dello stesso comune, diviso in sette distinti lotti, della totale superficie di ett. 5, 07.

Il capitolato e relativa figura planimetrica sono visibili a chiunque nella segreteria comunale nelle ore d'uffizio. 1619

DA AFFITTARE

pel prossimo S. Martino

La CASCINA denominata la Fabbrica, sulle fini di Caluso, composta di giornate 60, di cui 40 arative e 20 a prato sott'acqua, con molino a due ruote annesso.

Dirigersi al fattore del castello d'Orio presso Caluso, ovvero al portiere della casa n. 3, via della Consolata, Torino. 1524

INCANTO VOLONTARIO

di Mobili

Martedì 12 aprile e successivamente dalle 9 alle 12 mattina e dalle 2 alle 5 pomeridiane, casa del R. Albergo di Virtù, via del Soccorso, n. 2, piano 4, si deverrà alla vendita per incanti di mobili e suppellettili di famiglia, biancherie, argenterie ed oggetti d'oro, di spettanza della minore Adelina Buffa.

Torino, 5 aprile 1864.

1638 Not. Filippo Cerale.

DA RIMETTERE

Caffè Pietro Micca, via Cernaia, n. 36, alle condizioni da intendersi col proprietario Carmagnola Giuseppe. 1666

DIFFIDAMENTO

Carmagnola Giuseppe proprietario del caffè Pietro Micca, esercito in questa città, via Cernaia, n. 36, diffida chiunque può avervi interesse che il Giacchino Filippe già direttore di quel caffè non ha più veste per fare contratti di sorta per l'esercizio dello stesso caffè e che conseguentemente saranno da esso Carmagnola disconosciuti i contratti ed atti di amministrazione qualunque fatti dal detto Giacchino e le passività da esso incontrate e che saranno per incontrarsi.

Instà pubblicarsi la presente per gli effetti dalla legge previsti.

Torino, 5 aprile 1864.

1667 Carmagnola Giuseppe.

1593 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza della ragion di negozio di Canale fratelli Jona, e con sentenza 8 corrente marzo, il tribunale del circondario d'Alba autorizzò la subasta in odio del sacerdote don Onorato Castelli di Mango debitore, ed il terzo possessore Vaschetto Giacomo fu Matteo di Castagnito degli stabili situati su quest'ultimo territorio, ed in un sol lotto, e fissò per l'incanto l'udienza del 10 prossimo mese di maggio, ore 9 mattina.

Alba, il 29 marzo 1864.

Sansolde sost. Corino p. c.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Modena.

Situazione degli stabili		Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Provincia	Comune					
Modena	Frassinoro	Rustici boschivi	2	10 111 44	Pavullo, Ufficio di registro	1864 11 aprile
Id.	Pievepelago	Urbani	3	4,501 7	Id.	Id.
Id.	Fanano	Id.	2	6 890 20	Id.	» 18 »
Id.	Fumalbo	Id	1	1,886 42	Id.	Id.
Id.	Lama di Mocogno	Id.	1	2,473 00	Id.	Id.
Id.	Prignano	Rustici	1	546 80	Id.	Id.
Id.	Sestola	Urbani	1	4,300 40	Id.	Id.
Id.	Concordia	Rustici	2	995 23	Mirandola, Ufficio di reg.	» 21 »
Id.	Novi	Urbani	1	3,495 80	Id.	Id
Id.	Fanano	Rustici boschivi	2	58,931 86	Modena, Direzione	» 22 »
Id.	Fiumalbo	Id.	1	95,873 24	Id.	Id. »
Id.	Lama di Mocogno	Id.	3	115,014 27	Id.	Id. »
Id.	Prignano	Id.	1	22,365 95	Id.	Id. »
Id.	Pievepelago	Id.	1	42 910 08	Id.	Id. »
Id.	Sestola	Id.	1	14 529 78	Id.	» Id. »
Id.	Novi	Rustici coltivi	2	272 509 55	Id.	» 25 »
			Totale 25	657,368 77		

Modena, il 12 marzo 1864.

Il Direttore BONTEMPS.

1654 TRASCRIZIONE

Seguita oggi 1 aprile 1864 all'ufficio di conservazione d'ipoteche di Novara dell'atto di vendita 8 aprile 1860 rogato Capini Paolo, di una pezza terra a prato ed aratorio posta in territorio di Gozzano, ove non esiste mappa regione Lusignana, di ett. 1, are 11, cent. 14, coerenziata da beni della mensa vescovile, di Ravedoni Giuliano, d'eredi di Giovanni Cornetia e di Carlo Bertoli. Gravata d'una messa da celebrarsi nell'oratorio di Santa Marta di Gozzano, in tutti i giorni festivi in perpetuo, coll'elemosina di cent. 75 caduna; e della prestaz. annua nel giorno della Pasqua di Risurrezione al comune di Gozzano, di boccali 5 di vino. Pel prezzo di L. 600; fatta tale vendita da Cerutti Giacinto al signor barone D. Giulio Ferrari.

Novara, 1 aprile 1864.

Finazzi sost. Finazzi.

1656 NOTIFICANZA E CITAZIONE

Con verbale 31 marzo ultimo dell'usciere Boggio, sull'instanza del sig. Paracca Agostino, venne pignorato a mani del ministro dell'interno la porzione di stipendio, sequestrabile a termini di legge, che il sig. Favini Giuseppe percepisce quale commissario di leva; e venne l'uno e l'altro citato a comparire avanti la giudicatura di Torino, sezione Dora, il 22 corrente aprile, ore 9 di mattina.

Torino, il 4 aprile 1864.

Beccaria sost. Arcostanzo.

PROVINCIA DI PARMA

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

AVVISO

DI SECONDO ED ULTIMO ESPERIMENTO D'ASTA

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793

Si fa noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno 20 del prossimo mese di aprile nell'uffizio della direzione del demanio in Parma si procederà col mezzo di pubblica gara all'incanto per la vendita dello stabile demaniale descritto al n. 18 del secondo elenco pubblicato nel giornale degli annunzi ufficiali di questa provincia del giorno 29 8.bre 1863, num. 245, il quale elenco insieme coi relativi documenti trovasi depositato nell'uffizio della direzione demaniale suddetta.

Lo stabile posto in vendita è descritto in quell'elenco come segue:

COMUNI DI TORRILE E MEZZANI

VILLE DI SAN POLO, GAINAGO E MEZZANI

Possessione *Limido*, è in nove corpi: i terreni sono aratorii affilagnati d'alberi e viti, aratorii nudi e prativi irrigatorii e prativi naturali con quattro fabbricati colonici e rispettive dipendenze rustiche.

Confinano al maggior corpo ove sono i fabbricati,

A nord beni del conte Enrico Mazzari Fulcini,

A levante cavo pubblico detto il Limido,

A sud strada comunale detto lo stradone di San Polo,

A ponente strada nazionale di Colorno ed in minor parte i suddetti fondi Fulcini oltre lo stradone particolare di questa proprietà demaniale.

Al secondo corpo detto il Pascoletto;

A settentrione beni della contessa Bulgarini vedova Porta,

A levante quelli che sono goduti dai MM. Benedettini di San Giuliano,

A meriggio fondi degli ospizii civili di Colorno,

A ponente la strada abbandonata detta del Limido, oltre la quale il cavo dello stesso nome intermedio a questo e al descritto principal corp.

Al terzo corpo nelle praterie di San Polo;

A nord i beni Lusignani, eredi Olivetti in due parti, i fondi degli eredi Manini, quelli di don Domenico Zinzani, del dottor Massimiliano Rossi, del conte Massari Fulcini, e di Carlo Longhi,

A levante le ragioni del benefizio parrocchiale di San Polo, di don Domenico Zinzani, di Rocco Zanzucchi, del dottor Massimiliano Rossi, di Giambattista Gandolfi, del conte Fulcini, di Carlo Longhi e dell'ospedale di Colorno,

A sud ancora i beni Fulcini, ospizi civili di Colorno, dottor Rossi e Zanzucchi e quelli della contessa Bulgarini Sofia vedova Porta, e degli eredi Manini,

A ponente la strada nazionale di Colorno e i beni degli ospizii civili di Colorno, del conte Fulcini, degli eredi Manini e del sacerdote Zinzani.

Al quarto corpo pure nelle praterie di San Polo;

A nord fondi Lusignani, eredi Olivetti,

A levante colatore Limido,

A sud ragioni Mazzari Fulcini,

A ponente le stesse ragioni Fulcini e quelle di Rocco Zanzucchi e del dottor Massimiliano Rossi

Al quinto corpo anch'esso nelle praterie di San Polo,

A nord le ragioni De Ferrari di Genova,

A levante il cavo Limido,

A sud i beni Bulgarini, contessa Sofia, vedova Porta,

A ponente le stesse ragioni Bulgarini e quelle di Gandolfi Giambattista.

Al sesto corpo nelle Praterie del Limido;

A settentrione e levante i beni della congregazione della B. V. della Neve,

A meriggio le ragioni demaniali dipendenti dalla possessione Strada,

A ponente il cavo Limido, oltre il quale v'ha il descritto quinto corpo.

Al settimo corpo detto della Fine;

A settentrione e ponente i fondi Cantelli, conte Girolamo,

A mezzogiorno le ragioni della chiesa di Pizzolese,

A levante strada comunale detta della Fine.

All'ottavo corpo detto anch'esso della Fine, nel comune di Mezzani;

A nord fondi degli eredi di Ferdinando Fochi,

A levante uno scolo pubblico, oltre il quale i fondi Cantelli,

A mezzogiorno i beni della chiesa di Pizzolese,

A ponente la strada detta della Fine, oltre la quale il descritto settimo corpo.

Al nono corpo detto il Campo di Gainago, pure in Mezzani;

A settentrione i fondi Cantelli, conte Girolamo e degli eredi Manini,

A levante i fondi benefiziali della parrocchia di Gainago,

A mezzogiorno e ponente ancora i beni Cantelli.

È distinta la proprietà nel catasto col n. di mappa 80 parte, 81 parte, 108, 118 parte 123, 137, 138, 141, 143 parte, 144, 145, 164 parte, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 215 bis, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249 bis, 250 parte, 251, 255, 256, 257, 258, sez. E, 505 sezione F, del comune di Torrile; 29, 56, sez. H del comune di Mezzani, per l'estensione di ett. 116, 88, 65.

Questa possessione è stata estimata L. 110,080 91, delle quali L. 105,048 19, valore del fondo, e L. 5032 72 valore delle scorte e accessorii del fondo stesso.

L'asta sarà aperta sul prezzo d'estimo di italiane L. 110,080 91, ovvero su quella maggior somma che venisse offerta prima dell'apertura dell'asta medesima.

Ciascuna offerta non potrà essere minore di L. 500 00 e l'aggiudicazione sarà definitiva in favore dell'ultimo e migliore offerente, senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato in cinque uguali rate, l'una delle quali, insieme coll'ammontare degli accessorii o scorte del fondo, prima della stipulazione del contratto di compra e vendita, a cui l'acquirente sarà obbligato prestarsi entro quindici giorni dall'ottenuta aggiudicazione; e il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente d'anno in anno coi frutti scalari nella ragione del 5 per 0|0. In tali pagamenti saranno anche ricevuti titoli di rendita consolidata al prezzo legale di borsa, giusta l'articolo 68 del regolamento per la vendita dei beni demaniali approvato col regio decreto 14 settembre 1862, n. 812.

All'acquirente sarà dato l'abbuono del 7 p. 0|0 sulle rate che da lui si anticipassero a saldo del prezzo entro quindici giorni dall'aggiudicazione; e l'abbuono del 3 p. 0|0 qualora anticipasse le rate successive entro due anni dall'aggiudicazione medesima.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura dell'incanto depositare nella cassa del ricevitore demaniale di Parma in effettivo numerario o in titoli del debito pubblico (questi al corso di borsa come sopra) o in buoni del tesoro, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del fondo posto in vendita.

Gli atti relativi agl'incanti, alla vendita ed alle formalità richieste negli uffizi del censo e delle ipoteche rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo diritto fisso di una lira italiana. Il pagamento di questo diritto e delle spese dell'aggiudicazione e del contratto di vendita saranno a carico del compratore, come pure quelle per la stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi e del relativo elenco nelle gazzette a ciò destinate, il tutto nella proporzione corrispondente all'acquisto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel relativo capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prendere lettura insieme coll'elenco e documenti succennati nell'ufficio della direzione demaniale summentovata.

Essendo rimasto deserto il primo incanto tenuto per l'alienazione del suddescritto stabile nel giorno dodici marzo e riuscendo infruttuoso anche questo secondo esperimento, lo stabile medesimo sarà venduto a trattative private.

Parma, 15 marzo 1864.

I notai demaniali

G. ALINOVI — G. CARBAGLIA.

1661 CITAZIONE ALL' ESTERO.

Con atto dell'usciere Vivalda del 3 corrente, fu citato nella forma prevista dall'articolo 62 del cod. di proc. civ., il signor Augusto Médail agente della società d'assicurazione L'Abeille in Ciamberì, ivi residente, a comparire fra giorni 60 prossimi davanti il tribunale di commercio di Torino per ivi vedersi condannare nella sua qualità di ex-gerente ed azionista della società pei servizii di trasporto dei prodotti delle miniere di Nuceto, al pagamento della somma di L. 6000 a favore degli altri azionisti Bernardo Gastaldi, cav. Ippolito Corso e ditta fratelli Calcagno di Torino; la detta somma di L. 6000 rilevare di sei azioni dal predetto Augusto Médail sottoscritte, in dipendenza di scrittura delli 10 marzo 1854, seguita tra detti azionisti e rappresentanti la detta società, coi danni, interessi e spese che di diritto, e coll'arresto personale.

Torino, 4 aprile 1864.

Busala sost. Barruero p. c.

1660 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Si notifica a Giuseppe Balbo, d'incerto domicilio, residenza e dimora, che, con sentenza di questa giudicatura sezione Borgo Po, delli 10 dicembre p. p., emanata nella causa del sig. accusatore Augusto Barberis contro esso Balbo e Michele Vajra, venne dichiarato tenuto quest'ultimo a giurare di aver passato al Balbo medesimo un altro biglietto all'ordine di L. 850, in corrispettivo di quello 2 marzo 1863, e che rimane fissata udienza pella prestazione di tale giuramento alle ore 9 antim. delli 12 corrente mese.

Torino, 6 aprile 1864.

Caus. Giuseppe Zucchi proc.

1664 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto 4 corrente dell'usciere Giacomo Fiorio, venne notificata, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, al sig. Giovanni Danesi, già capitano nel regio esercito, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza resa in di lui contumacia dal tribunale di circondario di questa città il 12 scorso marzo, colla quale venne condannato al pagamento a favore del sig. Giacob Reynach di L. 7600 interessi e spese.

Torino, 5 aprile 1864.

L. Miretti sost. Piacenza.

1655 ESTRATTO DI CITAZIONE

Con atto 1 corrente mese dell'usciere Bergamasco Luigi, il sig. Pavito Giuseppe, residente in Torino, azionò il sig. Luigi Maccaferri, già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il regio tribunale di circondario di questa città, in via sommaria semplice ed entro il termine di giorni 10, per ivi vedersi condannare al pagamento di lire 3500 cogl'interessi dal 29 scorso febbraio, portate da biglietto d'ordine 27 novembre 1863, caduto in protesto con atto 29 febbraio 1864, rogato Martina, e colle spese, e con sentenza esecutoria in via provvisoria.

Torino, 5 aprile 1864.

C. Boido sost. Girio p. c.

1643 INFORMAZIONI PER ASSENZA

Il tribunale del circondario di Novara, con decreto 23 marzo passato, ordinò che dal giudice di Gozzano si assumano, in contraddittorio del pubblico ministero, informazioni sui fatti e sulle circostanze dedotti dalli Angelo Aristide, Filomena ed Angela fratello e sorelle Valerani, residenti in Soriso, nel loro ricorso diretto ad ottenere dichiarata l'assenza del loro padre Francesco Valerani, già domiciliato in detto luogo di Soriso.

Novara, 2 aprile 1864.

Brughera proc.

DA AFFITTARE PRESSO MONCALIERI

La villa il *Cardinale* per una famiglia. Dirigersi in via Basilica, num. 13, presso il portinaio. 1568

1668 SUNTO DI CITAZIONE

Trucchi Chiaffredo, già residente in Torino, ora d'incerti domicilio, dimora e residenza, fu, sull'instanza del capitano Vittorio Dho, citato oggi con atto dell'usciere Giuseppe Angeleri, a senso dell'art. 61 del cod. di proced. civ., a comparire dinanzi il tribunale di circondario di Torino, alle 10 antim. del giorno 10 corrente, udienza fissata con decreto presidenziale 1 corrente, per ivi essere, in unione al conte Vittorio Ramelli di Celle ed a Giovanni Battista Masand, condannato con essi solidariamente al pagamento a favore del sig. capitano Dho di L. 1500, portate da pagherò 1 gennaio 1863, protestato con atto 16 scorso marzo ed interessi dalla data di quest'atto e spese.

Torino, 6 aprile 1864.

V. L. Baldioli proc.

1642 TRASCRIZIONE.

Nell'ufficio delle ipoteche di Novara, venne trascritto sotto il giorno 29 marzo 1864, e posto al vol. 27, art. 82, l'atto 2 stesso marzo rogato Carotti, di cessione per lire 97,917, de' seguenti terreni del compendio nel tenimento di Camiano in territorio di Novara, fatta dal signor Giuseppe Magnani Ricotti fu Angelo Domenico, alla società ed impresa del canale Cavour, cioè:

A risara metri quadrati 29131 75, in mappa sotto parte dei nn. 6, 27, 63, 64, 65, 66, 61.

A marcita metri quadr. 27975 25, in mappa a parte nn. 76, 60, 54, 55.

A l aratorio metri quadr. 53644, 73, in mappa sotto parte dei num. 56, 39, 58, 59, 60, 57.

Coerenti in complesso a levante torrente Agogna e fondo residuo del cedente, a mezzodì lo stesso cedente e in parte conte Della Torre, a tramontana ancora i beni del cedente

1633 ATTO DI COMANDO PIGNORAMENTO E CITAZIONE

Instante Camaschella Battista fu Giuseppe domiciliato in Varallo, l'usciere della giudicatura di detto mandamento Camaschella Giuseppe, addì 31 marzo ultimo scorso, pignorò a mani della Laura Cianna vedova di Boccioloni Giuseppe residente pure in Varallo, in seguito ad autorizzazione accordata dal signor giudice di detto mandamento sotto il 22 stesso mese di marzo, in esecuzione di sentenza in data 20 febbraio 1850 e spedita in forma esecutiva sotto il 23 dicembre ultimo, dietro ordinanza delli 12 stesso mese e comando 31 marzo or scaduto, ed in pregiudicio di Giacinto e Carolina Galletti coniugi Demarchi, domiciliati e residenti ad Oullins, Rhône, Francia, tutte le somme di cui potesse essere debitrice e specialmente quella di L. 200 di cui fu stata legata dal prenominato fu Giuseppe Boccioloni al Giacinto Demarchi o fino alla concorrente di L. 683 84 apparenti dal comando oltre alle spese di detto atto e spese ed interessi successivi, e per la dichiarazione da farsi dalla suddetta Cianna Laura a senso dell'art. 761, del cod. di proc. civ., venne la medesima citata a comparire avanti il giudice del mandamento di Varallo all'udienza delli 31 prossimo maggio come pure li detti Giacinto e Carolina Galletti coniugi Demarchi, perchè siano presenti se lo vogliono ad una tale dichiarazione ed agli atti successivi.

Varallo, 2 aprile 1864.

Tonetti Carlo Giovanni proc.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.